

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ALIBRANDI TOMMASO	16, 17
LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i>	3	BARBERA AUGUSTO	6, 8, 10 15, 16, 17, 20, 23
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BIONDI ALFREDO, <i>Ministro per l'ecologia</i>	6, 7 8, 10, 15, 18, 20, 25
Istituzione del Ministero dell'ecologia (1203):		BRESSANI PIER GIORGIO	7, 10
VERNOLA ed altri: Norme sulla tutela del- l'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale (1298)	3	LODA FRANCESCO	4, 17, 22
LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i>	3, 5 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26	RODOTÀ STEFANO	18, 19, 20, 22, 23
ALBORGHETTI GUIDO	25	SPADACCIA GIANFRANCO	21, 25
		STERPA EGIDIO	9, 10, 15
		VERNOLA NICOLA	6, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26
		VINCENZI BRUNO	4
		Sull'ordine dei lavori:	
		LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i>	26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Ingrao Pietro, Occhetto Achille e Zangheri Renato sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Alborghetti Guido, Boselli Anna e Palmini Lattanzi Rossella.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'ecologia (1203) e della proposta di legge Vernola ed altri: Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale (1298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'ecologia » e della abbinata proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Vernola ed altri: « Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale ».

Ricordo che nella precedente seduta dell'11 luglio scorso, la Commissione aveva approvato gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del testo unificato, accantonando l'articolo 5.

Riprendiamo oggi l'esame di quest'ultimo articolo, che è del seguente tenore:

ART. 5.

1. Il Ministro per l'ambiente determina, per tutto il territorio nazionale, con proprio decreto, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10 e conformemente alle direttive comunitarie adottate in materia, i criteri generali per la valutazione di impatto ambientale.

2. I progetti delle opere da eseguirsi da amministrazioni statali sono comunicati prima della loro approvazione al Ministro per l'ambiente ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro per l'ambiente la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

5. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10.

Gli onorevoli Vernola, Mattarella, Vincenzi, Vecchiarelli e Bressani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10 ».

5. 1.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: « da eseguirsi da Amministrazioni statali », con le parole: « di competenza statale ».

5. 5.

Al secondo comma, dopo le parole: « al Ministro per l'ambiente », aggiungere le seguenti: « e al Ministro per i beni culturali ed ambientali ».

5. 6.

Gli onorevoli Mattarella, Vernola, Vincenzi, Vecchiarelli e Bressani hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo periodo del secondo comma con il seguente:

« I progetti delle opere di competenza statale sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro per l'ambiente e alla Regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente ».

5. 2.

Al terzo comma, dopo le parole: « Il Ministro per l'ambiente », aggiungere le seguenti: « sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali ».

5. 3.

Sopprimere il quinto comma.

5. 4.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, in fine, aggiungere: « Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per l'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali ».

5. 7.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo, perché ritengo che con la loro approvazione si possa realizzare il coordinamento fra l'ambiente e i beni culturali.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Vernola ed altri 5. 1 ritengo che esso debba essere opportunamente integrato con l'aggiunta delle parole « conformemente alla direttiva comunitaria 6553/85 del 14 maggio 1985 ». Quanto ai restanti emendamenti, invito i presentatori a valutare l'opportunità di ritirarli.

FRANCESCO LODA. Il gruppo comunista è sostanzialmente d'accordo su quanto ha testé proposto il presidente anche se a me pare che l'articolo 5 riguardi questioni così complesse da essere meritevoli di un'ulteriore pausa di riflessione.

BRUNO VINCENZI. Signor presidente, mi sembra opportuno integrare l'emendamento 5. 2 aggiungendo dopo le parole « i progetti delle opere di competenza statale » le seguenti « o di enti pubblici anche economici ». Vorrei infatti che apparisse chiaramente la portata del provvedimento: mi riferisco in particolare alle centrali nucleari.

PRESIDENTE. Condivido l'opportunità di integrare nel modo da lei prospettato, onorevole Vincenzi, l'emendamento 5. 2. Onorevoli colleghi, data la complessità dei problemi posti dall'articolo 5, propongo alla Commissione di rinviarne l'esame al termine della discussione dei rimanenti articoli. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo l'esame dei restanti articoli del testo unificato. In qualità di relatore, ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

Nel caso di mancata attuazione o inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, l'ordinanza di cui al precedente articolo 7, n. 3, è emanata di intesa con il Ministero competente.

7. 01.

Credo, infatti, che non si possa attribuire al ministro per l'ambiente una competenza esclusiva ad adottare provvedimenti sostitutivi nel caso di inerzia di organi di una amministrazione diversa, se tale competenza non è accompagnata dall'intesa con il ministro competente per materia. In caso contrario, creeremmo una sorta di « sovranità » del ministro per l'ambiente su tutta l'amministrazione, senza tener conto dei *relais* dell'amministrazione stessa.

Aggiungo che questo articolo aggiuntivo è stato formulato per andare incontro alle esigenze del Governo.

Data la connessione degli argomenti, propongo alla Commissione di procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 7-bis congiuntamente all'articolo 8.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Restano ferme le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

4. Il Ministro per l'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

5. Il Ministro per l'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

◦ Gli onorevoli Vernola, Mattarella, Vincenzi, Vecchiarelli e Bressani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il Ministro per l'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali ».

8. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il Ministro per l'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali. La disposizione del precedente articolo 7, terzo comma, non si applica nei riguardi degli organi periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali ».

8. 2.

AUGUSTO BARBERA. L'articolo 7 prevede la possibilità del ministro per l'ambiente di bloccare determinati lavori che risultassero pregiudizievoli per l'ambiente e posti in essere da amministrazioni periferiche. Qualora approvassimo l'articolo aggiuntivo 7. 01, che prevede l'intesa del ministro per l'ambiente con il ministro competente, faremmo sì, in realtà, che il potere del ministro diventi una mera proposta, trasferendone il reale contenuto nelle mani del ministro competente. Credo che le funzioni di tutore di determinati interessi del ministro per l'ambiente vadano salvaguardate e che, pertanto, l'articolo aggiuntivo 7. 01 non debba essere approvato.

PRESIDENTE. Propongo di riformulare il secondo periodo dell'emendamento 8. 2 nel seguente modo:

« L'ordinanza del Ministro per l'ambiente prevista dal precedente articolo 7, comma terzo, è emanata d'intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali ».

Ritiro inoltre il mio articolo aggiuntivo 7. 01.

NICOLA VERNOLA. Ritiro il mio emendamento 8. 1.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Accetto di riformulare il mio emendamento 8. 2 nel senso prospettato dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 2, nel testo riformulato in accoglimento delle mie indicazioni.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero per l'ambiente:

a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) ufficio affari generali e del personale.

2. L'attribuzione dei servizi e le relative piante organiche sono definiti nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto

del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

L'onorevole Bressani ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 9, lettera d), sostituire la parola: « ufficio » con la seguente: « servizio ».

9. 1.

PIER GIORGIO BRESSANI. Il mio emendamento tende a modificare la dizione « ufficio » in « servizio », con riferimento alla lettera d) dell'articolo 9. In tal modo si tende a rispettare un criterio di omogeneità con la tabella A.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Bressani 9. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero per l'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da otto esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per gli affari regionali e per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta del mare, del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro per l'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Ministro per l'ambiente.

Gli onorevoli Vernola, Galloni, Vincenzi, Vecchiarelli e Bressani hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) da 9 esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per gli affari regionali, per la ricerca scientifica e tecnologica, e per i beni culturali e ambientali ».

10. 2.

Gli onorevoli Barbera, Fantò e Loda hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« Il Ministro per l'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo, Comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero per l'ambiente ».

10. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero ».

10. 3.

AUGUSTO BARBERA. La nostra preoccupazione deriva dal fatto che i comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero per l'ambiente possano correre il rischio di essere considerati organi di carattere generale, che si occupano cioè di materie diverse. Noi prospettiamo l'esigenza di suddividere le competenze per settori determinati. Quanto poi all'emendamento 10. 3 del Governo, esso scompone l'attuale organo tecnico-scientifico in sezioni, a seconda dei settori di intervento, con la conseguenza che determinate competenze relative ad un dato settore non sono presenti all'interno dell'organo generale. Ritengo importante la possibilità di aggiungere alcuni membri aggregati alle sezioni stesse.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbera propone, pertanto, che il ministro possa costituire comitati, all'interno del Comitato tecnico-scientifico, che siano mirati allo studio, alla ricerca e all'analisi di problemi in relazione ai settori di competenza del Ministero per l'ambiente.

In considerazione di quanto ha poc'anzi detto l'onorevole Barbera, propongo il seguente emendamento che recepisce il contenuto degli emendamenti del Governo 10. 3 e dell'onorevole Barbera ed altri 10. 1:

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero. Il Ministro per l'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo, Comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero per l'ambiente ».

10. 4.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli emendamenti 10. 3 e 10. 1 risultano pertanto assorbiti.

Passiamo all'emendamento Vernola ed altri 10. 2.

Su questo emendamento esprimo parere favorevole perché con esso il Comitato scientifico viene ad essere opportunamente integrato con la presenza di esperti designati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vernola ed altri 10. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

A questo punto, debbo far presente che da parte della Confindustria, congiuntamente all'IRI, all'ENI ed all'ENEL, mi è stata trasmessa, in qualità di presidente di questa Commissione, una nota in cui si prospetta l'opportunità che rappresentanti del mondo della produzione siano

presenti nel Comitato tecnico-scientifico e nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

Circa la possibilità che tali rappresentanti siano presenti nel primo organismo, previsto dall'articolo 10 del provvedimento, non posso che esprimere parere contrario anche perché non capisco per quale ragione in questo Comitato (un organo con funzioni sostanzialmente tecniche) debbano essere rappresentate categorie di interessi.

Al contrario, per quanto riguarda una eventuale integrazione del secondo organo, previsto dall'articolo 11 del provvedimento, mi riservo di approfondire la questione, pur ritenendo che una eventuale integrazione della composizione nel senso prospettato dovrebbe essere accompagnata dalla contestuale presenza di rappresentanti di interessi del lavoro.

Con queste precisazioni, sulle quali ho motivo di ritenere vi sia il generale consenso della Commissione, pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante di ogni regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) sei rappresentanti dei comuni e tre rappresentanti delle province, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione province italiane;

c) quindici rappresentanti di enti ed associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente aventi carattere nazionale o interregionale.

2. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro per l'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero per l'ambiente.

3. Esprime, in seduta plenaria, il proprio avviso sulle materie indicate nella presente legge e sulle questioni ad esso sottoposte dal Ministro per l'ambiente.

4. Può proporre iniziative al Ministro per l'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 1.

5. Esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

Con questo articolo si ripropone il problema cui ho fatto riferimento in sede di esame dell'articolo 10, cioè quello relativo alla proposta integrazione del Consiglio nazionale per l'ambiente con rappresentanti del settore della produzione.

In questo caso non si hanno rappresentanze di interessi se non in via « mediata » attraverso la rappresentanza del territorio. È pur vero - però - che questa rappresentanza è sempre politica se teniamo conto della generalità degli interessi e che, quindi, proprio per questo occorrerebbe una contestuale presenza dei rappresentanti degli interessi del lavoro.

NICOLA VERNOLA. In verità, riterrei quanto mai opportuna una distinzione fra imprenditori privati ed enti pubblici economici. Ho voluto porre l'accento su questo perché a me pare che l'ENEL svolga, in pratica, una funzione pubblica di rilevantissimo interesse.

PRESIDENTE. Onorevole Vernola, per quanto riguarda l'ambiente, l'ENEL è controparte!

NICOLA VERNOLA. Sta di fatto che, a mio avviso, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di integrare il Consiglio nazionale per l'ambiente con un rappresentante dei sindacati ed uno degli enti pubblici economici.

EGIDIO STERPA. Non posso non manifestare perplessità circa la pletorica composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, così come prospettata nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle considerazioni e delle perplessità che da più parti sono state formulate, potremmo, a mio avviso, prevedere con norma la facoltà per il ministro per l'ambiente, qualora ne ravvisi l'opportunità e di fronte ad interessi relativi al mondo della produzione e del lavoro, di invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro stesso.

EGIDIO STERPA. Condivido la soluzione testé prospettata dal presidente.

PRESIDENTE. Presento quindi il seguente emendamento:

All'articolo 11, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

« Il Ministro per l'ambiente quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro ».

11. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

I gruppi e le associazioni, individuati rispettivamente con decreto del Ministro per l'ambiente, adottato su parere conforme del Consiglio nazionale di cui all'articolo 11, o con atto della regione competente, hanno diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili presso il Ministero per l'ambiente, le regioni, i comuni e le Unità sanitarie locali.

Gli onorevoli Barbera, Fantò e Loda hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Il Ministero assicura comunque la più ampia divulgazione delle informazioni sul-

lo stato dell'ambiente, anche su richiesta di cittadini singoli ».

12. 1.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Pur comprendendo lo spirito dello emendamento 12. 1, devo sottolineare i problemi operativi che esso, qualora approvato, potrebbe creare. Qualora infatti dovessero essere presentate moltissime richieste da parte di singoli cittadini, dovremmo creare un apposito ufficio adibito alla loro evasione.

PIER GIORGIO BRESSANI. Mi domando se l'articolo 12 non innovi la legislazione vigente in materia di segreto d'ufficio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 12 non reca alcuna innovazione in materia di segreto d'ufficio. Per dissipare qualsiasi dubbio in proposito, comunque, presento il seguente emendamento:

All'articolo 12, dopo le parole: « informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili » aggiungere le seguenti: « in conformità delle leggi vigenti ».

12. 2.

Suggerisco inoltre ai presentatori dell'emendamento 12. 1 di riformularlo sopprimendo le parole: « anche su richiesta di cittadini singoli ».

AUGUSTO BARBERA. Signor Presidente, accetto di riformulare il mio emendamento 12. 1 secondo la sua indicazione.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che l'emendamento 12. 1 degli onorevoli Barbera, Fantò e Loda è del seguente tenore:

« Il Ministero assicura comunque la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente ».

12. 1.

Pongo in votazione il mio emendamento 12. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Barbera ed altri 12. 1 come riformulato dai presentatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e delle annesse tabelle:

ART. 13.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per l'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il Consiglio di amministrazione e le Commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, la cui dotazione organica è stabilita nella tabella C allegata alla presente legge.

4. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico, il Ministro per l'ambiente potrà

provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale già in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero per l'ambiente.

6. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro per l'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sentito, per il personale di cui alla precedente lettera b), il Ministro dell'amministrazione di provenienza.

7. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero per l'ambiente, il Ministro per l'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 50 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

TABELLA A.

Livello di funzione —	QUALIFICA —	Posti di qualifica —	FUNZIONE —	Posti di funzione —
--------------------------------	----------------	-------------------------------	---------------	------------------------------

Quadro A - Dirigenti amministrativi.

C	Dirigente generale	1	Direttore di servizio	1
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	7
		<u>11</u>		

Quadro B - Dirigenti tecnici.

C	Dirigente generale	3	Direttore di servizio	3
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	7
		<u>13</u>		

TABELLA B.

Carriera direttiva amministrativa.

7° e 8° livello funzionale	—	Posti n. 30
----------------------------	---	-------------

Carriera direttiva tecnica.

7° e 8° livello funzionale	—	Posti n. 30
----------------------------	---	-------------

TABELLA B/1.

Carriera di concetto.

6° e 7° livello funzionale	Segretari	Posti n. 70
	Ragionieri	Posti n. 10
	Ufficiali ecologici	Posti n. 50

TABELLA B/2.

Carriera esecutiva.

4° e 5° livello funzionale	Coadiutore meccanografo	} Posti n. 40
	Assistente ecologico	
	Coadiutore (archivista dattilografo)	Posti n. 96

TABELLA B/3.

Carriera ausiliaria.

2° e 3° livello funzionale	Commesso	Posti n. 30
	Agente tecnico	Posti n. 20

TABELLA C.

Qualifica	Posti	Funzione
<i>Dirigenti.</i>		
Dirigente superiore	1	Direttore della Ragioneria
Primo dirigente	2	Direttore di divisione

Carriera direttiva.

7° e 8° livello funzionale Posti n. 10

Carriera di concetto.

6° livello funzionale Posti n. 16

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« 1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato viene aumentata di complessive n. 35 unità, così distribuite: n. 3 della ex carriera ausiliaria, di cui n. 2 con qualifica di commesso - secondo livello funzionale - e n. 1 con qualifica di commesso capo - terzo livello funzionale -; n. 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui n. 10 con qualifica di coadiutore superiore - quinto livello funzionale -; n. 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con la qualifica di operatore tecnico - quarto livello

funzionale -; n. 8 della ex carriera di concetto, di cui n. 7 con qualifica di ragioniere o segretario - sesto livello funzionale - e n. 1 con qualifica di ragioniere capo o segretario capo - settimo livello funzionale -; n. 10 della ex carriera direttiva, di cui n. 7 con qualifica di consigliere - settimo livello funzionale - e n. 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione - ottavo livello funzionale ».

13. 1.

Mi dichiaro favorevole a questo emendamento, avverto inoltre che gli onorevoli Barbera, Fantò e Loda hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero per l'am-

biente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale.

13. 01.

AUGUSTO BARBERA. Illustro il nostro articolo aggiuntivo 13. 01. Il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si trova da anni in « stato comatoso », come più volte la stampa ha avuto modo di sottolineare. Vi fu addirittura un momento in cui il personale si era ridotto ad una sola unità. Adesso in organico vi sono poco più di trenta persone che non sanno quale attività svolgere, che non hanno un'indennità precisa. In realtà, tale servizio svolgeva, alla fine del secolo scorso, importanti funzioni, in quanto si occupava dello studio del territorio, anche perché allora il Ministero dell'industria aveva competenza nel campo delle miniere. Adesso i servizi geologici efficienti sono quelli delle grandi società come l'AGIP o l'ENI; quello ministeriale, che non svolge più attività, non sa che identità assumere.

PRESIDENTE. Onorevole Barbera, condivido le sue osservazioni, ma credo che la sistemazione del Servizio geologico del Ministero dell'industria sarebbe più pertinente se collocata all'interno della legge di tutela del suolo.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. In sede interministeriale si sta esaminando il destino del Servizio geologico; ne ho parlato con il ministro dell'industria Altissimo.

Apprezzo lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Barbera, ma non mi sembra utile, in questa fase, inserire un brandello di realtà senza organicità. Non lo dico come rappresentante del Governo, ma perché partecipo all'approvazione di questo provvedimento.

EGIDIO STERPA. Ma l'emendamento ha una sua logica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sia chiaro che come relatore non ho alcun motivo per oppormi alla proposta degli onorevoli Barbera, Fantò e Loda. L'unico rilievo che mi permetto di formulare è quello da me prima ricordato.

AUGUSTO BARBERA. Il problema è che il provvedimento di tutela del suolo non si occupa di questioni organizzative, ma piuttosto di discipline sostanziali. Inoltre, pur essendo la sua discussione cominciata nel 1975, credo che giaccia ancora in qualche Commissione di Palazzo Madama. Mi rendo conto che sarebbe meglio disciplinare l'attività del Servizio geologico nel quadro di un complesso riassetto idrogeologico, ma credo che sarebbe opportuno affidarne la competenza al Ministero dell'ambiente anche se, magari, in via provvisoria: sarà senz'altro più utile così, piuttosto che inserito in un ministero che si occupa di altre cose, e questo a prescindere dalle volontà politiche.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Mi rimetto alle determinazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Mi rimetto alla Commissione.

NICOLA VERNOLA. Vorrei capire se si tratta di un trasferimento di competenze o di un trasferimento di ufficio. Se si intende realizzare un trasferimento di competenze, credo che il problema geologico già rientri in quelle del Ministero dell'ambiente. Nulla vieta, dunque, a tale Ministero - sulla base di tali competenze - di organizzare al proprio interno un ufficio che si occupi dei problemi geologici o anche di avvalersi di un servizio dipendente da un altro ministero. Ritengo quindi superflua - se non quasi provocatoria - un'espropriazione del tutto inutile.

AUGUSTO BARBERA. Non si tratta di un problema di competenze. L'incardina-

mento di un servizio in un Ministero invece che in un altro ha un suo significato. Bisogna tener presente che i soggetti in questione sono geologi e che spesso hanno denunciato i loro problemi.

PRESIDENTE. Desidero prospettare la possibilità che il contenuto dell'articolo aggiuntivo venga trasfuso in un ordine del giorno.

AUGUSTO BARBERA. Insisto per la votazione del mio articolo aggiuntivo 13. 01.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 13. 1 del Governo, su cui mi sono espresso favorevolmente.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così modificato con le annesse tabelle A e B, cui non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13. 01.

(È approvato).

Stante la concomitante riunione del Parlamento in seduta comune, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del testo unificato. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni ambientali, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.

2. La giurisdizione in materia di risarcimento del danno pubblico ambientale appartiene alla Corte dei conti.

3. Qualsiasi cittadino, in modo singolo o associato, è legittimato ad agire innanzi alle magistrature competenti per la tutela dell'interesse della collettività di cui al primo comma.

4. Qualsiasi cittadino, in modo singolo o associato, può denunciare al pubblico ministero presso la Corte dei conti qualsiasi fatto lesivo dell'interesse di cui al primo comma. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con provvedimento motivato dandone comunicazione senza ritardo al denunciante.

Gli onorevoli Vernola, Mattarella, Vincenzi, Vecchiarelli e Bressani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

14. 1.

TOMMASO ALIBRANDI. Pur condividendo l'istanza politica sottesa alla proposta di istituire il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, desidero esprimere la preoccupazione che con tale disposizione si introduca una sorta di giurisdizione esclusiva, nel senso che quella prevista dall'articolo 14 si sostituirebbe alle altre possibilità di azione che l'ordinamento attuale consente. Forse si potrebbe integrare l'articolo così come previsto in un emendamento preannunciato dal deputato Barbera.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una fattispecie diversa da quella prevista dall'attuale ordinamento, in quanto la disposizione in questione si riferisce all'ambito del danno pubblico ambientale.

Avverto che l'onorevole Barbera ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fat-

ta salva ogni altra azione presso le competenti sedi giudiziarie in base alla legislazione vigente ».

14. 2.

AUGUSTO BARBERA. Inserendo la norma da me proposta, praticamente, la giurisdizione prevista non sostituirebbe quella già esistente, ma sarebbe concorrente rispetto ad essa.

NICOLA VERNOLA. Quando elaborammo la proposta di legge di cui sono primo firmatario, ci ponemmo questo problema e ritenemmo di risolverlo con l'ultimo comma dell'articolo 5 della proposta stessa che stabiliva il principio della non pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale. Si potrebbe obiettare che tale comma non è sufficiente, ma allora non è sufficiente neppure la formula ora prospettata dall'onorevole Barbera, perché se la disposizione relativa alla non pregiudizialità attiene ai tempi di intervento, essa non risolve il problema. Per questo ritengo che l'emendamento del collega Barbera debba essere integrato con un riferimento all'ultimo comma dell'articolo 5 della proposta di legge n. 1298.

FRANCESCO LODA. Desidero esprimere la mia perplessità circa l'inserimento in questa sede di una disciplina innovativa rispetto ai rapporti di pregiudizialità tra i diversi giudizi, perché lo si vuole fare circoscrivendolo al danno erariale ambientale. Su tale tema, come è noto, il dibattito è aperto e credo meriti una maggiore riflessione soprattutto perché, introducendo la disciplina proposta, si aprirebbero delicate questioni di interpretazione.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 14 stabilisce che la giurisdizione in materia di risarcimento del danno pubblico ambientale appartiene alla Corte dei conti, prescindendo dalla sede in cui tale danno sia stato accertato, se cioè tale accertamento sia avvenuto a seguito di azione dirette, ovvero in conseguenza di un

giudizio penale. Non comprendo, quindi, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Alibrandi, proprio perché nella Corte dei conti individuiamo il giudice cui compete il giudizio sul danno pubblico ambientale e al quale possono ricorrere sia il singolo sia la collettività.

Vi è tuttavia una lacuna: quali norme deve applicare la Corte dei conti? Qual è la disciplina procedimentale che essa deve applicare? Poiché la Corte dei conti non è un organo a giurisdizione generale, ritengo che non si possano applicare le norme procedurali vevoli per il caso di un contenzioso regionale o di accertamento di responsabilità contabili. Bisognerà - ripeto - prevedere espressamente le disposizioni processuali cui la Corte dei conti dovrà attenersi nello svolgimento dei giudizi in questione.

TOMMASO ALIBRANDI. Quella che lei ha svolto, presidente, è senz'altro un'osservazione esatta; dobbiamo però tener conto che l'azione della Corte dei conti dovrebbe essere un'azione di « rinforzo pubblico » rispetto agli ordinari procedimenti di giurisdizione. In quest'ottica è chiaro che il problema procedimentale verrebbe risolto.

Per questi motivi non posso che ribadire le mie perplessità in materia, anche perché, nella fattispecie, si corre il rischio di andare verso la previsione di una giurisdizione esclusiva.

FRANCESCO LODA. Le perplessità che ha sollevato l'onorevole Alibrandi a me sembrano fondate. Infatti, se si verificasse l'ipotesi di cui stiamo discutendo si andrebbe a configurare, in maniera limpida, una giurisdizione particolare in materia di danno erariale e, nel caso di specie, di danno ambientale, ancorando questa nuova competenza a quella già preesistente e concernente la persecuzione del danno erariale.

Questa complessità di questioni esige la certezza, in ogni caso e chiaramente, di non creare una sorta di giurisdizione esclusiva, facendo, quindi, salve esplicita-

mente le competenze e le ipotesi di diverso profilo civilistico.

NICOLA VERNOLA. Mi permetto di insistere, presidente, sulla necessità di prevedere una apposita norma che regoli il rapporto fra il giudizio in questione e il giudizio penale.

PRESIDENTE. In base alle considerazioni fin qui svolte, ritengo, conclusivamente, di presentare i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatta salva ogni altra possibile azione presso i competenti organi giurisdizionali secondo le leggi vigenti. ».

14. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 14, aggiungere il seguente:

« Tra il giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale e gli altri giudizi non sussiste pregiudizialità. ».

14. 4.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Il Governo è favorevole a questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che il Presidente dell'ENEL mi ha trasmesso, nella mia qualità di presidente della Commissione, una nota in cui si prospetta la possibilità di introdurre talune modificazioni nell'articolo 14, e di cui darò comunicazione più avanti, fermo restando che le proposte modificative prospettate dovranno essere eventualmente fatte proprie dai componenti la Commissione onde poter essere da questa valutate.

In particolare, da parte dell'ENEL viene prospettata la possibilità di integrare il primo comma dell'articolo 14 inserendo, dopo le parole « qualunque fatto doloso o colposo », le seguenti: « compiuto

in violazione di norme contenute nelle leggi dello Stato. »

NICOLA VERNOLA. A mio avviso, l'integrazione al primo comma dell'articolo 14 così come prospettata dall'ENEL è da considerarsi superflua.

PRESIDENTE. La precisazione cui ha fatto riferimento il Presidente dell'ENEL nella nota che mi ha trasmesso, potrebbe, al contrario, risultare necessaria laddove venisse considerata idonea a garantire rapporti giuridici chiari e corretti per gli operatori, a fronte delle responsabilità nelle quali possono incorrere.

NICOLA VERNOLA. Tenuto conto di quelli che sono i principi generali che differenziano il dolo dalla colpa, penso che, in ogni caso, le fattispecie di dolo e di colpa si configurino solo quando si sia in presenza di una violazione di una norma di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Vernola, non dobbiamo dimenticare che vi sono taluni giudici che svolgono una sorta di azione preventiva rispetto al verificarsi del danno pubblico ambientale con riferimento a comportamenti riguardanti colpe generiche. Non sottovalutiamo, ancora, che, nei fatti, esistono fenomeni di pressione, anche di natura psicologica, da parte di certi pretori nei confronti di operatori della produzione. È proprio per questo motivo che, a mio giudizio, la precisazione in questione potrebbe risultare necessaria!

STEFANO RODOTÀ. Signor presidente, esprimo qualche perplessità perché la formula adoperata dal primo comma dell'articolo 14 riflette proprio la parte iniziale dell'articolo 2043 del codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale, articolo che non conosce una precisazione quale quella prospettata. Laddove si ritenesse di dover inserire tale precisazione, ci troveremmo in presenza di un'indicazione superflua (e allora non si comprende perché introdurla) oppure

ci troveremmo di fronte ad una legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che modifica la nozione di fatto illecito, e che interverrebbe in un settore particolarmente delicato come quello in esame. Si tratterebbe di una nozione di fatto illecito più ristretta di quella disciplinata dall'articolo 2043 del codice civile. Non si tratta di una scelta di poco conto, non è soltanto una precisazione che mette al riparo l'amministratore pubblico o l'imprenditore privato: è una modifica della nozione di fatto illecito sullo specifico terreno del danno ambientale.

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, voglio esprimere un allarme in sede parlamentare riguardo alla tendenza giurisprudenziale volta a configurare, nel delicatissimo rapporto tra attività produttiva e difesa dell'ambiente, un'ipotesi di responsabilità per danno pubblico che prescindà da specifiche disposizioni normative. Il rischio cui ci troviamo di fronte, con un eccesso di cultura dell'ambiente, è che, con l'eventualità di una responsabilità per danno, diminuisca il numero di coloro i quali sono disposti ad impiantare o a potenziare un'attività produttiva.

STEFANO RODOTA. Signor presidente, il primo comma dell'articolo 14 non si limita ad una semplice precisazione, la questione è molto delicata perché si configura una violazione di norme contenute in una legge dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, credo che sia necessario guardare con una nuova visione ad aspetti che presentano elementi di novità in conseguenza del cambiare dell'atteggiamento verso determinate questioni. La cultura dell'ambiente ha fatto grandi progressi e ciò è molto positivo; ma vi è anche la necessità di guardare con occhio diverso determinati argomenti. Ciò che si chiede non è una particolare comprensione per le esigenze della produzione, ma piuttosto la certezza per gli operatori dei doveri che su di essi incombono. L'ordinamento deve sempre ricondursi a principi certi.

STEFANO RODOTA. Signor presidente, occorre considerare che nella disposizione in esame non viene in considerazione la responsabilità penale. Pertanto ritengo che un punto delle sue argomentazioni non sia conferente con l'argomento di cui ci stiamo occupando: infatti, il primo comma dell'articolo 14 si occupa semplicemente di responsabilità. La preoccupazione che ritengo di dover manifestare è che la specificità del danno ambientale richiede — rispetto alla tradizionale definizione di danno — parametri molto più precisi, riferimenti molto più rigorosi, sostituendo alla cosiddetta « clausola generale » comportamenti tipizzati in base a specifiche disposizioni di legge. Perciò dobbiamo vedere se siamo di fronte soltanto alla definizione dell'elemento della colpa, o se andiamo al di là di tale semplice definizione. È una questione molto delicata.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevole Rodotà, che lei condivida la mia preoccupazione. Si corre il rischio di dar luogo a contropunte sul piano della cultura dell'ambiente: se un processo produttivo si arresta ingiustamente per questo tipo di reazioni, si coinvolge il territorio, e la cultura dell'ambiente arretra.

Devo tuttavia constatare come una eventuale integrazione del primo comma dell'articolo 14 nel senso prima prospettato non raccolga un consenso maggioritario nella Commissione.

NICOLA VERNOLA. Con il nostro emendamento 14.1 proponiamo la soppressione del terzo comma dell'articolo 14. In primo luogo perché l'estensione a qualsiasi cittadino della legittimazione ad agire dinanzi al giudice per la tutela dell'ambiente ci sembra pericolosa in quanto potrebbe dare luogo ad azioni ricattatorie o di vendetta. Riteniamo che prevedere tale possibilità solo per enti pubblici o gruppi e associazioni protezionistici dotati di personalità giuridica fornisca maggiori garanzie. In secondo luogo, perché in tale comma si fa riferimento ad una legittimazione ad agire. Questa dizione mi

sembra molto equivoca. Che cosa si vuol intendere? Un potere di denuncia è già previsto al quarto comma dello stesso articolo 14. La possibilità di intervenire in giudizio dovrebbe essere limitata alle associazioni protezionistiche, salvo il potere di denuncia garantito dal quarto comma appena citato, e salva anche la promozione dell'azione che non può non spettare alla procura generale della Corte dei conti.

Inoltre si prevede la legittimazione ad agire « innanzi alle magistrature competenti », quindi non limitatamente alla Corte dei conti, alla quale invece si richiama tutto l'articolo 14, ma presso tutte le magistrature, anche quelle di natura civilistica, ed è altresì compresa una legittimazione ad agire sul piano penale. Si va in tal modo a sconvolgere l'ordinamento giudiziario in vigore, introducendo una norma di equivoca interpretazione, che può creare problemi, non esclusa l'utilizzazione della disposizione legislativa per azioni di ricatto, vessazioni, vendette per questioni di basso profilo, e ciò senza tutelare l'interesse pubblico. Si può, per esempio, verificare il caso del proprietario del fondo che induce il vicino a sottostare a voleri che non sono coincidenti con l'interesse pubblico, sostenendo la tesi del danno ambientale. Ritengo che il terzo comma dell'articolo 14 debba essere soppresso poiché il comma quarto prevede, quanto meno, i poteri di denuncia.

AUGUSTO BARBERA. Ritengo opportuno attenermi ai principi posti alla base dell'articolo 14, oggetto di approfondimento in sede referente. Propongo tuttavia che il terzo comma venga posposto all'attuale quarto comma. Quest'ultimo si riferisce al rapporto tra cittadini — in modo singolo ed associato — e pubblico ministero presso la Corte dei conti, a cui si può denunciare qualsiasi fatto lesivo dell'interesse di cui al primo comma. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con provvedimento motivato dandone comunicazione al denunciante medesimo. Il terzo comma prevede, invece, la possibilità per il cit-

tadino, in modo singolo e associato, di essere legittimato ad agire innanzi alle magistrature competenti per la tutela dell'interesse della collettività. La possibilità di adire il giudice amministrativo deriva da una norma approvata dal nostro Parlamento fin dal 1967; successivamente il Consiglio di Stato ha adottato la cosiddetta formula del « chiunque ». È prevista, per il cittadino associato, la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali che riguardano reati di inquinamento. Si tratta di due fattispecie che sono il frutto di una lunga mediazione condotta dal relatore. Noi non siamo, in sostanza, fermi nella difesa della formula, così come viene enunciata, ma dei concetti di apertura della giurisdizione anche ai cittadini per la tutela degli interessi diffusi, in particolare di quelli dell'ambiente.

NICOLA VERNOLA. Il potere di ricorso alla giustizia amministrativa già esiste. Quello di costituzione di parte civile è già ampiamente in discussione dal punto di vista giurisprudenziale. Quand'anche questo problema si ponesse ancora, avanzo seri dubbi sull'opportunità di collocarlo in questa sede e, per di più, con questa formulazione. Mi sembra più corretto prevedere la possibilità di partecipazione al giudizio dinnanzi alla Corte dei conti.

AUGUSTO BARBERA. La Corte dei conti è cosa diversa.

PRESIDENTE. Nell'accettare la modifica di coordinamento testé prospettata dall'onorevole Barbera, osservo tuttavia che il mantenimento del terzo comma dell'articolo 14 potrebbe dar luogo ad un contenzioso talmente ampio da risultare addirittura paralizzante.

AUGUSTO BARBERA. Ricordo che io ho fatto riferimento alle associazioni.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Quanto all'emendamento 14. 1, mi rimetto alla Commissione.

STEFANO RODOTA. Dobbiamo decidere che strada seguire. Questo infatti non è

un articolo che si riferisce soltanto alla giurisdizione della Corte dei conti, perché nel suo primo comma ridefinisce la nozione di fatto illecito in relazione alla violazione di quelle che vengono definite, facendo riferimento all'interesse della collettività, tutela e salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni ambientali. Ci si è preoccupati, accogliendo due emendamenti al secondo comma, di chiarire come la giurisdizione della Corte dei conti non sia esclusiva.

Mi dichiaro d'accordo con quanto detto dall'onorevole Barbera in relazione alla collocazione del quarto comma, desidero però osservare che l'attuale terzo comma non è sconvolgente, costituendo l'adeguamento del sistema a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 14. Il terzo comma rappresenta un chiarimento sulla posizione dei soggetti diversi da quelli tradizionalmente legittimati ad agire in base alla differente nozione di danno, qualificata come lesione di un interesse della collettività. Ci troviamo di fronte ad un adeguamento del sistema a principi che altri hanno tranquillamente riconosciuto e che, come ha ricordato l'onorevole Barbera, erano già stati riconosciuti con la formula del « chiunque » e che anche studiosi tutt'altro che innovativi — come ad esempio il Guicciardi — hanno ritenuto una disciplina giurisprudenziale pretoria rispetto ad una azione popolare (uso questo termine di proposito) a tutela di interessi in largo senso ambientali.

Poiché bisogna adeguarsi agli strumenti normativi, ritengo che questa disposizione debba essere mantenuta. Se si parla di interesse della collettività, gli strumenti per attuare tale tutela debbono essere difesi nell'ambito della collettività stessa. È solo per ciò che riguarda la giurisprudenza della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Non mi sembra poca cosa!

STEFANO RODOTA. Tuttavia non mi soddisfa, perché ci siamo preoccupati di stabilire che cosa si intenda esattamente per danno pubblico ambientale ed abbiamo

perciò ampliato il concetto a tutto lo spettro delle azioni esperibili tradizionalmente integrate nella nuova azione che può essere esercitata davanti alla Corte dei conti. Tuttavia abbiamo dovuto mantenere la possibilità di agire per la tutela dell'interesse collettivo anche nelle sedi tradizionali.

Circa le obiezioni del collega Vernola sull'eventualità di un'azione vessatoria, debbo ricordare che la giurisprudenza della Corte di cassazione, in relazione alla ridefinizione del danno ambientale legato alla tutela della salute in senso lato, già legittima oggi il titolare del fondo confinante ad agire per la tutela di questo tipo di interesse. Pertanto, se si vogliono esercitare azioni in via vessatoria, ciò oggi è possibile. Il rischio della vessazione permane, ma sappiamo bene che in questa materia esso non può essere eliminato perché è legato al tipo di comportamento che viene tenuto.

Nel momento in cui affermiamo la rilevanza di un interesse di questo tipo, dobbiamo adeguare gli strumenti di intervento. È questo un aspetto fondamentale di questo articolo. Ritengo che si dovrebbe formulare un testo che consenta di agire in giudizio non solo ai singoli, ma anche ai soggetti collettivi. Sono, pertanto, contrario alla creazione di monopoli o di azioni esclusive in questa materia a favore di gruppi per due ordini di motivi: innanzitutto, perché l'esperienza di altri paesi ha dimostrato che laddove si attribuisce tale possibilità solo ai gruppi cresce il rischio della vessazione; in secondo luogo, perché possono crearsi distorsioni già al momento della formazione di organismi finalizzati soltanto ad un tipo di azione di disturbo.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non concordo sull'introduzione del principio dell'intervento giudiziario per la tutela degli interessi diffusi, perché mi sembra che ciò alteri il quadro dei rapporti delle garanzie del processo. Mi rendo conto, tuttavia, che si tratta di un istituto che si va sempre più affermando. In questo quadro, pur mantenendo la mia diffidenza al riguardo, an-

che se non si può delimitare la norma specificando che si tratta di intervento in processo penale, la formula proposta non mi sembra ricorra sul piano amministrativo.

PRESIDENTE. La norma proposta riconosce il diritto ad essere parte del procedimento, non ad agire, che è cosa ben diversa.

FRANCESCO LODA. Mi sembra che si possa uscire in modo positivo da questa che non ritengo una *impasse*, onorevole Vernola. La formulazione del terzo comma, che lei ha criticato, mi rendo conto che possa offrire qualche elemento di perplessità, in quanto i redattori di questo articolo 14, così impegnativo sul terreno dell'innovazione giurisprudenziale, si sono convinti della necessità di fissare principi che aprano nuove prospettive, anche se forse non rigorosamente attente a tutte le implicazioni successive.

La preoccupazione espressa dal collega si riferisce all'azione proiettata a tutela del danno ambientale sia sul terreno civile sia su quello amministrativo; come intervento nel processo penale rapportato al singolo cittadino o all'associazione, tuttavia, esso può creare problemi in sede di applicazione.

Il collega Barbera ha già avuto modo di esporre la posizione del gruppo comunista che non vuole perdere i contatti con la realtà e sono convinto, perciò, che sia possibile trovare una formulazione che soddisfi le esigenze manifestate dai colleghi.

Fatta questa premessa, il punto centrale della questione qual è? È quello, intanto, di farci davvero aiutare dal suggerimento sistematico del collega Barbera, una volta che è stato chiarito che la legittimazione ad agire del singolo si concretizza in uno stimolo ed in un impulso di denuncia del danno erariale e che lo stesso singolo ha la possibilità di intervenire nel corrispondente processo penale, sempre in tema di danno erariale.

In questo caso, infatti, la questione della legittimazione rimane circoscritta al

ricorso amministrativo da parte di cittadini (come titolari di interessi legittimi) che fanno parte di associazioni sorte per la tutela dei beni ambientali nonché al fatto che gli stessi possano costituirsi parte civile in un processo penale. In questo ambito ritengo sia possibile trovare soluzioni convergenti.

PRESIDENTE. In base agli orientamenti emersi, formulo il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 14 con il seguente:

Per la tutela dell'interesse della collettività di cui al primo comma le associazioni che abbiano nei loro fini istituzionali la tutela dell'ambiente sono legittimate a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

14. 5.

STEFANO RODOTÀ. Non sono d'accordo sul contenuto di questa proposta emendativa per due ordini di motivi. Si rischia, infatti, di introdurre due tipi di limitazioni normative che non credo di poter condividere: si esclude sia la possibilità di agire in sede civile, sia la costituzione come parte civile da parte dei singoli. Queste limitazioni a me paiono veramente irragionevoli e fortemente equivoche. Sarebbe una norma, questa, che in sede di interpretazione sistematica determinerebbe una compressione della possibilità dell'azione civile.

PRESIDENTE. Desidero dare atto all'onorevole Rodotà della coerenza che l'ha spinto a dissentire sul merito della proposta emendativa in esame. Le preoccupazioni che egli ha formulato, d'altra parte, servono senz'altro a meglio chiarire la portata stessa dell'emendamento. Tuttavia, nulla viene innovato circa la posizione del soggetto privato in rapporto ai suoi diritti processuali e sostanziali.

Questa norma, inoltre, aggiunge poteri che attualmente l'ordinamento non rico-

nosce, in sede applicativa - fatta eccezione per qualche giudice « illuminato - alle associazioni che hanno fra i loro fini istituzionali la difesa ambientale e ciò sia per quanto riguarda i ricorsi amministrativi sia per i loro rapporti processuali penali. In ogni caso, il rapporto fra il singolo e il danno ambientale non si pone nel procedimento penale e in quello amministrativo.

AUGUSTO BARBERA. Ritengo che le osservazioni e le perplessità sollevate poc'anzi dall'onorevole Rodotà siano fondate, in quanto si riferiscono alla circostanza che un'eventuale approvazione dell'emendamento 14. 5 del presidente parrebbe escludere la possibilità di agire in giudizio per quelle comunità (e l'esempio cui si ricorre in questo caso è quello classico della comunità di pescatori) che pur non essendo associazioni vedono leso un loro diritto dall'essersi verificato un danno ambientale. È chiaro, infatti, che in questo caso non ci troviamo di fronte ad interessi individuali elevati al rango di diritti soggettivi nel senso tradizionale del termine, con pregiudizio, quindi, della possibilità di agire in giudizio. Tuttavia, in questa sede, si è affermato, sulla base di una esperienza che negli Stati Uniti d'America è ormai quarantennale, che le comunità possano ricorrere perché hanno subito un danno ambientale. Ora, se si approvasse una previsione normativa che fa esplicito riferimento alla legittimazione a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, il rischio che si determinerebbe sarebbe quello per cui, in sede di interpretazione della norma stessa, sulla base di una rigorosa applicazione del criterio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, qualcuno potrebbe sostenere che tale legittimazione a costituirsi come parte non vale per la sede civile.

STEFANO RODOTÀ. Al fine di contribuire ad una migliore meditazione sull'argomento, osservo che in tale materia dobbiamo andare molto cauti. Quando si

parla di diritti soggettivi attribuiti ai singoli e lesi, e dunque di risarcimento di tale danno, dovrebbe essere chiaro che la possibilità di ottenere il risarcimento in questione - e dunque la possibilità di agire in giudizio - è ampliata dalla formulazione del primo comma dell'articolo 14. L'azione dei singoli viene estesa anche a questa fattispecie di danno.

Credo che abbia ragione il collega Barbera quando dice che con la formulazione che è stata proposta per il terzo comma dell'articolo 14 (questa è una questione che si è posta ripetutamente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato) si restringerebbe notevolmente la possibilità di agire in giudizio per una serie di soggetti aventi la possibilità di ricorrere in giudizio amministrativo. Le associazioni ambientaliste possono avere interessi economici molto inferiori rispetto ad altri soggetti. Sono problemi che si sono posti, per esempio, a Venezia, dove gondolieri ed albergatori hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la modifica prospettata non innova rispetto a quanto oggi è acquisito in materia di legittimazione ad agire; il rapporto tra il singolo ed il danno ambientale, comunque, non si pone nel procedimento penale ed in quello amministrativo.

AUGUSTO BARBERA. Signor presidente, le preoccupazioni espresse dal collega Rodotà si riferiscono al fatto che l'approvazione di un emendamento come quello da lei proposto sembrerebbe escludere la possibilità di agire in giudizio per quelle comunità che, pur non essendo associazioni, vedono leso un loro diritto per il verificarsi di un danno ambientale.

STEFANO RODOTÀ. Condivido quanto testé affermato dal collega Barbera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo di riformulare il mio emendamento 14. 5 nel modo seguente:

« Per la tutela dell'interesse della collettività di cui al primo comma le asso-

ciazioni e gli altri soggetti collettivi portatori di interessi alla tutela dell'ambiente sono legittimate a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa ».

Pongo in votazione il mio emendamento 14. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 14. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 14. 5, nel testo riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione, essendo stati ritirati i restanti emendamenti, l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'ambiente, alle spese occorrenti si provvederà con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze dell'attuale Ufficio del Ministro per l'ecologia e con gli stanziamenti relativi a servizi assegnati al nuovo Ministero che saranno ad esso trasferiti, comprese le disponibilità esistenti in conto residui. I predetti stanziamenti affluiscono in apposita rubrica del Ministero del tesoro.

2. Alle nuove e maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 50 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987, che vengono per lo scopo integrati di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987.

2. Al maggiore onere di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria sesta (interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo adesso all'esame dell'articolo 5 in precedenza accantonato. Ho già dato lettura degli emendamenti riferiti a tale articolo. Mi limito qui a far presente che in relazione a quanto detto all'inizio dell'odierna seduta ho presentato il seguente subemendamento all'emendamento 5. 2:

All'emendamento 5. 2, dopo le parole: « opere di competenza statale » aggiungere

le seguenti: « o di enti pubblici anche economici ».

0. 5. 2. 1.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Esprimo parere favorevole al mantenimento del primo comma dell'articolo 5 nell'attuale formulazione. Il punto che metto in evidenza è che al primo comma di questo articolo è prevista una funzione essenziale nell'ambito delle competenze spettanti al ministro. È opportuno non compiere un atto riduttivo che toglie valore all'azione specifica di reperimento delle aree e delle modalità operative e tecniche, nonché delle opere capaci di produrre rilevanti modificazioni. I criteri attuativi sono importanti perché fissano la linea generale alla quale far riferimento nell'adempimento delle conseguenti scelte.

NICOLA VERNOLA. Il mio emendamento 5. 1 deve intendersi riformulato con il riferimento alla direttiva comunitaria in materia di impatto ambientale cui ha fatto riferimento il Presidente all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 1, così come integrato dai presentatori.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 5. 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 3.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 4.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 5.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 6.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 7.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'onorevole Vernola ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo: « Istituzione del Ministero per l'ambiente » con il titolo: « Istituzione del Ministero dell'ecologia ».

Tit. 1.

Faccio presente inoltre che, quale che sia la decisione della Commissione in ordine a tale emendamento, il titolo dovrà comunque essere integrato con la espressione « e norme in tema di danno pubblico ambientale ». A tal fine presento il seguente emendamento:

Dopo la parola: « ambiente » aggiungere le seguenti: « e norme in tema di danno pubblico ambientale ».

Tit. 2.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Ritengo più confacente il titolo del progetto di legge così come approvato in sede referente. Mi rimetto tuttavia alle determinazioni della Commissione.

GUIDO ALBORGHETTI. Ritengo debba essere mantenuta la dizione approvata in sede referente.

GIANFRANCO SPADACCIA. Invito i colleghi del gruppo della democrazia cristiana a ritirare l'emendamento, la cui approvazione segnerebbe un passo indietro rispetto al lavoro compiuto dalla Commissione. A questo aggiungo — e la cosa non è del tutto secondaria — la considerazione già fatta dal collega Ferrara il quale ha detto che parlare di un Mini-

stero dell'ecologia è improprio, anche per considerazioni etimologiche.

NICOLA VERNOLA. Insisto per la votazione del mio emendamento al titolo del progetto di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vernola Tit. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tit. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Avverto che gli articoli ora approvati del progetto di legge saranno trasmessi all'Assemblea ai fini della votazione prevista dall'articolo 96, primo comma, del regolamento.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Desidero far presente che sono intervenuti contatti tra i gruppi parlamentari e la Presidenza della

Commissione in ordine all'iter del disegno di legge n. 2783 concernente « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali », iscritto per la giornata odierna, in sede legislativa, alle ore 16. Al riguardo si è convenuto di rinviare a mercoledì prossimo la seduta in sede legislativa, già convocata per la giornata odierna, onde poter procedere nel corso della prossima settimana, nella giornata di martedì 23 luglio 1985, all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL per la cui audizione vi è stata una richiesta generale, e delle altre organizzazioni sindacali che i gruppi dovessero ulteriormente indicare, in merito ai problemi posti dal suddetto progetto di legge.

La seduta termina alle 14.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO